



Determinazione n. 536
in data 3 gennaio 2022

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento

**Procedura di selezione degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali
della “Sezione Paralimpica Fiamme Gialle”**

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente *“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”* e, in particolare, l’articolo 48;

VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo del Codice civile”*, e, in particolare, gli articoli 316, 317 e 320;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”*, e, in particolare, l’articolo 29;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *“Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante *“Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*, e, in particolare l’articolo 6, comma 1;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante *“Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”*;

VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *“Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto”*, e, in particolare, l’articolo 19 che ha modificato l’articolo 3, nota 2, dell’allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *“Disciplina dell’imposta di bollo”*;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, recante *“Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e, in particolare, l’articolo 66, comma 9-bis;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, e, in particolare, l’articolo 32 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni, recante *“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”*, e, in particolare, l’articolo 28 concernente i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 152279, datata 1° giugno 2021, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’economia e delle finanze in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo,

DETERMINA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente determinazione, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che intrattengono rapporti di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle istituita nell’ambito dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, i requisiti e le relative modalità di accertamento, la composizione della commissione giudicatrice, l’individuazione dei titoli da valutare e i punteggi massimi a essi attribuibili, nonché le modalità di formazione delle graduatorie uniche di merito.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui al comma 1 gli aspiranti che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, svolgono attività agonistica nelle discipline sportive di cui all’allegato 1.
3. La disponibilità dei posti è definita, annualmente, per ciascuna disciplina sportiva con apposita determinazione del Comandante Generale.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie uniche di merito, il numero dei posti, di sospendere la procedura di selezione in ragione di quanto previsto all’articolo 48, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nonché per esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
5. Sono avviati, annualmente, alla procedura selettiva ordinaria gli aspiranti che abbiano presentato la domanda entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ovvero, in caso di particolari esigenze organizzative, nel diverso termine stabilito dalla determinazione di cui al comma 3, compatibilmente con la disponibilità di posti per la disciplina sportiva praticata. In relazione a particolari necessità e nei limiti di cui al comma 3, il Centro Sportivo può richiedere al Comando Generale, per il tramite gerarchico, di indire una procedura selettiva straordinaria cui ammettere, altresì, gli aspiranti che abbiano presentato domanda entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento ovvero, per le medesime esigenze, nel diverso termine stabilito con ulteriore apposita determinazione di cui al comma 3.
6. La procedura di selezione prevede unicamente la valutazione dei titoli.

Art. 2**Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura**

1. Possono partecipare alla procedura di selezione di cui all'articolo 1, i cittadini italiani, che:
 - a) siano tesserati con società o associazioni sportive affiliate a Organismi Sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
 - b) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
 - c) abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato;
 - d) godano dei diritti civili e politici;
 - e) abbiano, alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura (ordinaria o straordinaria), compiuto il diciassettesimo anno e non superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età;
 - f) abbiano, se minorenni all'atto della data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore a intraprendere rapporti di lavoro sportivo quale atleta della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle;
 - g) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - h) non siano, alla data inizio del rapporto di lavoro sportivo, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - i) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irrepremissibilità del comportamento del candidato in relazione al rapporto di lavoro sportivo quale atleta della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle. Sono causa di esclusione dalla procedura di selezione anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
 - l) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei cessati dal servizio permanente per infermità, ovvero prosciolti per infermità e per inettitudine al servizio per cause fisiche;
2. I suddetti requisiti, ove non diversamente previsto, devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine previsto per la partecipazione alla procedura di selezione pubblica e alla data di inizio del rapporto di lavoro sportivo quale atleta della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle.

Art. 3**Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", seguendo le istruzioni del sistema

automatizzato. Dal 1° gennaio di ciascun anno sono sempre aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. Le istanze presentate sino al:

- a) 30 giugno dell'anno di riferimento o sino al diverso termine stabilito dalla determinazione di cui all'articolo 1, comma 3, sono considerate ai fini della partecipazione alla procedura ordinaria;
- b) 31 ottobre dell'anno di riferimento o sino al diverso termine stabilito con determinazione di cui all'articolo 1, comma 5, ultimo capoverso, sono considerate ai fini della partecipazione all'eventuale procedura straordinaria.

2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, i concorrenti, oltre a essere in possesso di un *account* di posta elettronica certificata (PEC), devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it;
- b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi *on line* abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda.

3. Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il *form* della domanda di partecipazione, raggiungibile tramite la propria area riservata, e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata alla quale dovranno essere allegate, mediante l'apposita funzione *upload*, le scansioni:

- a) del *curriculum* personale costituito da documenti ufficiali rilasciati dal Comitato Italiano Paralimpico o, per esso, dai Comitati Regionali e provinciali o dalle Federazioni Nazionali di appartenenza, attestanti i risultati conseguiti in ambito internazionale e nazionale;
- b) della "tessera" rilasciata dalla società o associazione sportiva affiliata a Organismi Sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
- c) certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione.

4. Il concorrente minorenni dovrà altresì:

- a) ricorrere al/ai sistema/i di identificazione specificato/i con apposito avviso sul portale di cui al comma 1 ed essere in possesso di un *account* PEC in uso a uno dei titolari della responsabilità genitoriale;
- b) effettuare, al termine della procedura di compilazione dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF relativo all'assenso a instaurare un rapporto di lavoro sportivo quale atleta della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle che, una volta stampato e corredato per esteso dalla firma autografa, a pena di nullità, di entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale o, in mancanza, del tutore, dovrà essere scansionato e caricato al portale, mediante l'apposita funzione "*upload*", unitamente alla scansione fronte-retro dei/del documenti/o di riconoscimento in corso di validità dei/del sottoscrittori/e.

5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno stabilito per la presentazione della domanda e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata nei medesimi termini previsti al comma 1 utilizzando il modello riportato in allegato 2, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e della documentazione di cui al precedente comma 3, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoatletiparalimpici@pec.gdf.it.

Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenni, il modello dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a stipulare contratti di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle. L'istanza dovrà essere corredata, in tal caso, dalla fotocopia fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e di quelli degli ulteriori sottoscrittori. A tal fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*".

6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" o secondo le modalità di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
7. Eventuali variazioni di residenza intervenute successivamente al termine di presentazione della domanda, dovranno essere tempestivamente apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata – sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato:
- a) ha l'obbligo di verificare che i dati relativi alla residenza, al recapito telefonico e all'*account* di posta elettronica certificata (PEC). In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata – sezione Profilo Utente;
 - b) deve dichiarare
 - (1) la disciplina sportiva agonistica e la specialità/categoria/classe per la quale intende concorrere, scelta tra quelle di cui all'allegato 1;
 - (2) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
 - (3) il possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 della presente determinazione;
 - (4) il titolo di studio di cui è in possesso;
 - (5) l'eventuale possesso di uno o più titoli preferenziali richiamati al successivo articolo 11 e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli richiamati nella tabella "I" dell'allegato 3. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;

- (6) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente determinazione e, in particolare, degli articoli 10, 11 e 14, concernenti le modalità di valutazione dei titoli posseduti, di notifica delle graduatorie uniche di merito e degli altri provvedimenti e comunicazioni relative alla presente procedura di selezione.
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, è sempre possibile modificarne – entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1 – i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.
 3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
 - a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 15 della presente determinazione;
 - b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione e istruttoria della domanda di partecipazione

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1, le stesse sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
 - a) siano incomplete del *curriculum* sportivo e/o della tessera rilasciata dalla società o associazione sportiva affiliata a Organismi Sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto e/o del certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
 - b) non siano corredate, se previsto, dall'atto di assenso/autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), debitamente sottoscritto da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore e/o dai relativi documenti di riconoscimento in corso di validità;
 - c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 2 e debitamente sottoscritte, pervengano:
 - (1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
 - (2) con modalità differenti da quelle previste;
 - (3) all'indirizzo di posta elettronica *concorsoatletiparalimpici@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*";
 - d) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
2. Il Centro di Reclutamento, verificata la regolarità e la completezza delle domande di partecipazione per le discipline sportive messe a concorso nell'anno di riferimento presentate entro il previsto termine, le invia – corredate dalla documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) – al Centro Sportivo che provvede a:

- a) esprimere un parere in ordine alla compatibilità tra la disciplina sportiva per la quale il candidato ha presentato domanda e quelle previste all'articolo 1, commi 2, 3 e 5;
 - b) stilare, per quelle ritenute compatibili, una relazione tecnica, sulla base della quale la Commissione di cui all'articolo 7, provvede all'attribuzione ai titoli sportivi dell'eventuale punteggio previsto nelle tabelle in allegato 3 e alla valutazione, nell'ambito della specialità per la quale il candidato concorre, di quelle gare particolarmente competitive, utili a meglio definire il livello del candidato, avuto riguardo all'età e al *curriculum* nel suo complesso.
3. Il parere e/o la relazione tecnica di cui al comma 2 sono sottoscritti dal Comandante del Nucleo atleti competente per disciplina sportiva, dal Comandante del Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle" nonché dal Comandante del Centro Sportivo e restituite al Centro di Reclutamento, unitamente alla documentazione di cui al comma 2, per le successive incombenze.
 4. Decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), tutte le istanze di partecipazione alla procedura selettiva ordinaria e/o straordinaria presentate nell'anno di riferimento per una disciplina sportiva diversa da quelle di cui all'allegato 1 oppure diversa da quelle annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento.
 5. I provvedimenti di archiviazione di cui al presente articolo sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 6. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi alla procedura di selezione, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.

Tale riserva deve intendersi fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo.

Art. 6 **Documentazione**

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato per i candidati impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi a cura del superiore;
 - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato che ha svolto servizio militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. I partecipanti alla selezione hanno l'onere di inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoatletiparalimpici@pec.gdf.it entro il termine stabilito dal Centro di Reclutamento documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, anche se non indicato nella domanda di partecipazione, dei titoli maggiorativi di cui alla tabella "I" dell'allegato 3 e/o preferenziali

previsti al successivo articolo 11 anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In merito, fa fede la data riportata sulla *“ricevuta di avvenuta accettazione”* purché in presenza della *“ricevuta di avvenuta consegna”*.

I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nel citato termine stabilito dal Centro di Reclutamento, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato – in forma scritta – entro il medesimo termine l'Amministrazione pubblica che la detiene.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Commissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre il citato termine stabilito dal Centro di Reclutamento.

3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro l'ulteriore data indicata dal Centro di Reclutamento.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la redazione della graduatoria unica di merito, annualmente nominata con determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta dal un ufficiale Generale della Guardia di finanza e composta da due ufficiali della Guardia di finanza di cui uno in forza al Centro Sportivo, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. La Commissione può avvalersi, durante lo svolgimento dei lavori, dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.

Art. 8

Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. La Commissione di cui all'articolo 7, comma 1, prima dello svolgimento dei lavori, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dalla presente determinazione e dalle vigenti disposizioni normative.
2. La Commissione prevista all'articolo 7, comma 1, compila, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 9

Esclusione dalla procedura selettiva pubblica

1. Con provvedimento del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti di cui alla presente determinazione.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Comandante del Centro di Reclutamento.

3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10 **Valutazione dei titoli**

1. La valutazione dei titoli dei candidati è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Con riferimento ai titoli di studio, alle benemerienze e ricompense, la Commissione di cui al comma 1 provvede all'attribuzione, nei confronti di ciascun candidato, dei punti di valutazione previsti dalla tabella "I" in allegato 3.

I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Con riferimento ai titoli sportivi, la predetta Commissione provvede:
 - a) alla valutazione dei risultati ottenuti dai candidati, almeno nel periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva ordinaria o straordinaria, in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei e italiani, nonché di altre competizioni che siano al minimo di livello nazionale;
 - b) all'attribuzione, nei confronti di ciascun candidato, dei punti di valutazione nei limiti massimi fissati dalle tabelle "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" e "H" in allegato 3, tenendo conto delle proposte formulate con la relazione tecnica prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera b).
4. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella valutazione dei titoli sportivi, il punteggio minimo riportato, per ciascuna disciplina, nelle tabelle in allegato 3.
5. I candidati che non raggiungono il punteggio minimo previsto sono considerati non idonei ed esclusi dalla procedura di selezione.
6. Il giudizio espresso dalla Commissione, che è comunicato agli interessati per il tramite del Centro di Reclutamento, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al comma 5, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 11
Graduatorie uniche di merito

1. La Commissione di cui all'articolo 7, comma 1, redige graduatorie uniche di merito, distinte per disciplina e specialità/categoria/classe.
2. Ciascuna graduatoria si ottiene sommando i punti attribuiti ai singoli candidati nella valutazione dei titoli, secondo le modalità di cui all'articolo 10.
3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terrà conto – per quanto compatibili – dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui all'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parità o in assenza di titoli di preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d'età in applicazione dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva (ordinaria o straordinaria) e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie uniche di merito e sono dichiarati vincitori della selezione i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
5. Le citate graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 4, i candidati che, seguendo l'ordine delle graduatorie di cui al comma 1, sono compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna disciplina sportiva e specialità/categoria/classe instaura con un rapporto di lavoro sportivo quale atleta della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle e agli stessi competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettanti agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanziari del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
7. I posti, eventualmente, rimasti scoperti per rinuncia o per mancanza di candidati dichiarati idonei possono essere colmati mediante l'indizione, nello stesso anno, della procedura di selezione straordinaria prevista dall'articolo 1, comma 5.

Art. 12
Mancata presentazione dei vincitori

1. Il vincitore della procedura, regolarmente convocato per intraprendere il rapporto di lavoro sportivo quale atleta della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, è considerato rinunziatario qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.

2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato al Comandante del Centro Sportivo della Guardia di finanza che provvederà a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione, dandone comunicazione al Centro di Reclutamento.

Art. 13

Spese di partecipazione alla procedura

1. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura di selezione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del relativo Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 14

Sito internet e app mobile “GdF Concorsi”, informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e tramite l'APP Mobile “GdF Concorsi”, disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e App Store  oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti alla presente procedura di selezione saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'articolo 3 del presente bando di concorso.

È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale. L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattività di detta casella postale.

3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoatletiparalimpici@pec.gdf.it.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it.

Il “punto di contatto” del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 – *e-mail*: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it;

- b) il Responsabile della protezione dei dati, designato per il Corpo della guardia di finanza, può essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
- c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
- d) il trattamento dei dati personali:
 - 1) è finalizzato:
 - (a) allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, con particolare riferimento all'articolo 48;
 - (b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
 - 2) è limitato a quanto "*necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico*" (articolo 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle "*categorie particolari di dati personali*" di cui all'articolo 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi "*in materia di diritto del lavoro*" (articolo 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure di selezione pubblica degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del RGPD;
 - 3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte della Commissione prevista dalla presente determinazione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;
 - 4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrità e riservatezza, nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - 5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito della presente determinazione ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di selezione e alla posizione giuridico-economica e di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo della selezione, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
 - 6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'articolo 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;

- e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
 - f) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano – ha diritto di:
- a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
- L'esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza, anche telematica, al "punto di contatto" del titolare (Centro di Reclutamento della Guardia di finanza);
- b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16
Disposizioni finali

- 1. La presente determinazione si applica a partire dalla data di pubblicazione sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e sul sito *internet* www.gdf.gov.it.

Roma, 3 gennaio 2022

F.to
(Gen. C.A. Giuseppe Zafarana)